



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**



## **ACCORDO QUADRO**

**TRA**

L'**Università degli Studi della Tuscia** (di seguito Università), con sede legale in Viterbo Via S. Maria in Gradi, n. 4 (CAP 01100), - Codice Fiscale 8002903056, Partita IVA 00575560560, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente;

**E**

L'**Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura** (di seguito Agenzia o AGEA), con sede legale in Roma (CAP 00185) Via Palestro, n. 81, - Codice Fiscale 97181460581, Partita IVA 06234661004, nella persona del Direttore Dott. Fabio Vitale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente,

di seguito denominate anche come "le Parti";

### **PREMESSO CHE**

- AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti e di organismo pagatore per le regioni che non hanno provveduto all'istituzione di un organismo pagatore regionale;
- AGEA coordina i rapporti con i Centri di Assistenza Agricola; uniforma e rende trasparenti le procedure di pagamento a livello nazionale; gestisce i finanziamenti destinati a supportare la filiera; assicura la messa a terra dei fondi a supporto dell'economia, dell'ambiente e delle attività produttive; detiene e sviluppa i dati a sostegno della policy nazionale e regionale; valorizza le risorse esistenti e ne semplifica la fruizione, attraverso la trasformazione digitale del patrimonio informativo; ha realizzato la mappatura dell'intero territorio nazionale nel contesto dell'uso del suolo e dello sviluppo di politiche accurate basate su dati geospaziali costantemente aggiornati; sostiene il settore agricolo nazionale nel suo percorso di trasformazione; è il rappresentante unico dello Stato italiano nelle interlocuzioni con Commissione Europea per quanto riguarda l'andamento e la rendicontazione delle spese dei fondi a valere sulla PAC (Politica agricola comune)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
TUSCIA



- AGEA, per la complessità e l'ampiezza delle proprie funzioni, necessita, per il potenziamento delle proprie attività istituzionali, di una qualificazione culturale e tecnico-scientifica sempre più elevata;
- AGEA ha tra i suoi obiettivi anche lo sviluppo di sinergie con le istituzioni scientifiche e di ricerca ai fini di un legame più stretto con i problemi dello sviluppo del territorio;
- AGEA riconosce nell'Università un interlocutore scientifico fondamentale per la sua azione ed intende, pertanto, stabilire forme di collaborazione e di interscambio di competenze, su tematiche di attualità e sviluppo;
- L'UNIVERSITÀ ha un legame consolidato con il territorio, testimoniato dalla presenza della sede distaccata di Rieti, dalle convenzioni di ricerca con numerose aziende di produzione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, dei settori forestali ed energetici; dagli accordi con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Parchi Nazionali e Riserve Regionali; ha una elevata valenza scientifica riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale; promuove la mobilità di docenti e studenti presso imprese ed Enti istituzionali per stabilire un'interazione tra il mondo universitario e quello produttivo, incrementando la propensione delle aziende all'innovazione e favorire lo sviluppo di filiere strategiche; si inserisce in molte delle tematiche attuative dell'Unione Europea
- Risulta utile per l'UNIVERSITÀ il confronto con l'azione amministrativa e di governo del territorio, l'acquisizione e l'utilizzazione di dati e informazioni presenti nelle amministrazioni locali, la sperimentazione sul territorio dei risultati della ricerca scientifica;
- L'UNIVERSITÀ considera tra i suoi scopi fondamentali la partecipazione, mediante il suo contributo, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze, allo sviluppo economico e sociale, culturale e civile del territorio;
- L'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
TUSCIA



Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

### Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione tra le Parti, ciascuno in relazione alle rispettive esperienze e competenze, nonché in ossequio al perseguimento delle proprie finalità, affinché venga promosso lo sviluppo di attività di comune interesse in riferimento ai nodi tematici definiti in premessa. Tali temi riguardano la possibilità di elaborare programmi e progetti che, con riferimento al settore agricolo, possano efficacemente connettere e virtuosamente conciliare attività di studio e formative reciproche anche di carattere internazionale.
2. Obiettivi più specifici vedono la collaborazione tra le Parti finalizzata a: i) promuovere la formazione di nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo agricolo e di attività di ricerca, di formazione accademica e professionale in modalità *peer to peer* - di aggiornamento - di *upskilling* - di *reskilling*. L'obiettivo è quello di sviluppare alte professionalità in campo agricolo e agroalimentare, figure professionali in linea con i fabbisogni di un settore, come quello agrario, sempre più orientato all'innovazione e alla multifunzionalità con un forte taglio interdisciplinare. ii) fornire assistenza tecnico-scientifica per la valorizzazione dei dati detenuti dall'Agenzia per il loro utilizzo a supporto del settore agricolo e del processo di trasformazione e innovazione attualmente in corso.
3. La finalità dell'Accordo Quadro è quella di elaborare e implementare progetti innovativi da realizzarsi in risposta agli obiettivi dell'Accordo anche attraverso la collaborazione anche di soggetti diversi quali agricoltori, consulenti, imprenditori, ricercatori, ecc. qualora ritenuto utile dalle parti.
4. Gli output di convegni e seminari e delle attività congiunte di studio e di scambio di dati tecnico-scientifici e risultati su tematiche innovative per la gestione sostenibile degli agroecosistemi, saranno poi stimolo di apposite pubblicazioni e di riflessione anche a livello unionale dove Agea, per portato istituzionale, vanta un ruolo di interlocuzione qualificato e qualificante nei confronti della Commissione Europea. Le esperienze nei diversi settori di competenza che vantano Agea e l'Università, possono far fluire più liberamente la conoscenza e, di conseguenza, la possibilità di costruire ponti efficaci tra la ricerca scientifica (Università) e l'applicazione concreta di soluzioni innovative (Agea).

### Art. 2



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**



(Modalità di attuazione)

1. I progetti di collaborazione attivati sulla base del presente Accordo Quadro saranno regolati da appositi Atti Esecutivi tra le stesse Parti o loro articolazioni ovvero tra esse e le società partecipate da AGEA, nelle quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:
  - a. presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;
  - b. definizione degli obiettivi e vantaggi per le Parti;
  - c. definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle Parti;
  - d. eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
  - e. attività da realizzare;
  - f. risorse messe a disposizione delle parti;
  - g. tempi di realizzazione;
  - h. modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati;
2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l'assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, l'Atto Esecutivo deve prevedere apposite norme sulla gestione amministrativo-contabile con le modalità di ripartizione e corresponsione di tali oneri.
3. Le Parti potranno espletare azioni coordinate per l'attuazione di progetti europei condividendo finalità e risorse al fine di favorire le modalità di accesso e sviluppare concretamente le progettualità individuate.

### **Art. 3**

(Gruppo di indirizzo strategico)

Sarà costituito un Gruppo di indirizzo strategico composto da membri di AGEA e dell'Università che programma le attività, definisce i temi programmatici e monitora l'andamento e i risultati dei progetti attivati.

Il Gruppo di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari. La partecipazione ai lavori del Gruppo di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

### **Art. 4**

(Proprietà intellettuale e utilizzazione dei risultati)



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**



1. Le Parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le Parti prima di qualsiasi diffusione.
2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle Parti e ogni loro riproduzione parziale o totale per usi non previsti dal presente protocollo dovrà essere concordemente autorizzata dalle Parti.

#### **Art. 5**

(Tirocini sperimentali e tesi di laurea e dottorato)

Gli studenti dell'Università iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività definite negli Atti Esecutivi successivi al presente Accordo Quadro, ai fini dei tirocini e della preparazione delle loro tesi di laurea e di dottorato.

#### **Art. 6**

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto dell'accordo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto.

#### **Art. 7**

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

#### **Art. 8**

(Norme per il personale)



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**



Per il personale di entrambe le Parti impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti.

#### **Art. 9**

(Durata e facoltà di recesso)

1. Il presente Accordo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato con comunicazione scritta, fatta salva la facoltà, per ciascuna delle Parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.
3. Il presente protocollo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora una delle Parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 11.
4. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

#### **Art. 10**

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione.

#### **Art. 11**

(Obbligo di riservatezza)

1. Le Parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti.
2. Le Parti si impegnano affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
TUSCIA



#### **Art. 12**

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo Quadro, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula del medesimo. Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali di rispettiva competenza per l'esecuzione dell'Accordo medesimo. Nell'eventualità che la gestione e la tutela di detti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa sarà definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

#### **Art. 13**

(Non esclusività)

La collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro non avrà carattere di esclusività per alcuna delle Parti.

#### **Art. 14**

(Oneri fiscali)

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dall'Università della Tuscia in modalità virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022.

Il presente accordo è assoggettato a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In caso di registrazione, le spese saranno a carico della parte richiedente. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
TUSCIA



### Art. 15

(Legge applicabile e foro competente)

1. Ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti dell'AGEA e dell'Università.
2. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15 comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Università degli Studi della Tuscia

IL RETTORE



Firmato digitalmente da:  
**UBERTINI STEFANO**  
Firmato il 03/03/2025 14:37  
Seriale Certificato: 2060995  
Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da:  
**FABIO VITALE**  
Data: 04/03/2025 09:56:15